Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 23 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 180.

Sospensione dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 1198, relativo all'ammortamento delle anticipazioni fatte dallo Stato al Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fermo quanto è disposto dai commi penultimo ed ultimo dell'art. 13 del testo unico approvato con il R. decreto 16 gennaio 1936-XIV, n. 801, il Consorzio autonomo del porto di Genova è autorizzato a differire, fino a non oltre l'esercizio successivo a quello nel quale si verificherà la cessazione dello stato di guerra, la corresponsione delle rate annuali di ammortizzo, che avrebbe dovuto avere inizio con il 1° luglio 1941-XIX, giusta l'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 1198, per la restituzione delle somme somministrate ad esso dallo Stato, come agli articoli 12 e 13 del testo unico sopracitato.

L'importo della rata e delle eventuali rate di ammortamento, non corrisposte alle debite scadenze, sarà ripartito, con i relativi interessi del 4 per cento di mora, secondo una rata annuale di ammortamento da fissare, in aggiunta alle successive normali annualità dovute dalla data di inizio dell'ammortizzo al 30 giugno 1973, data prestabilita per la cessazione del Consorzio e per l'estinzione del debito verso lo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 181.

Modificazione dell'art. 14 del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985, è sostituito dal seguente:

« E' istituito apposito fondo nel bilancio del Ministero dell'interno, per la concessione di elargizioni non superiori a L. 8000 alle famiglie degli ufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonchè degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere.

« Tali elargizioni possono essere effettuate anche a favore delle famiglie degli altri agenti di pubblica sicurezza di cui all'art. 18 del testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, e degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, vittime del dovere in conseguenza dei servizi di polizia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 29 gennaio 1942-XX, n. 182.

Modificazione degli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, sono modificati come segue:

« **Art. 166:** L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale com-

posta del prefetto, del segretario federale, del procuratore del Re Imperatore, del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri Reali nella provincia e di un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal Comando di zona competente.

La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto e, in sua assenza od impedimento, dal viceprefetto. Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

« Art. 184: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno, che la convoca e la presiede, del capo della polizia, che assume la presidenza in caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato, di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista designato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dell'avvocato generale presso la Corte d'appello di Roma, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali e di un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali.

Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 183.

Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il Consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a più proprietà che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.

Art. 3.

I Consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugl'immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti.

Art. 4.

I Consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali.

Approvato il piano, è fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun proprietario consorziato nello speciale registro di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente.

Con le stesse forme si provvede all'approvazione di eventuali aumenti di spesa e all'iscrizione degli oneri relativi.

Art. 5.

I Consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il visto di esecutorietà.

Sono abrogati gli articoli 72 e 73 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Art. 6.

Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennità dovuta a' sensi dell'art. 42 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e disposizioni successive, come per le eventuali opposizioni contro la stima del perito, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, ferma restando la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a pronunciare l'espropriazione.

Art. 7.

Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, che sono ancora da eseguire e che siano necessarie alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè la compilazione del piano e dei progetti stessi, limitatamente a quei comprensori, in cui è previsto il proseguimento dell'attività bonificatrice, secondo i programmi già formulati e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Quando il Ministero si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti, saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati, quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, relativamente alla ricomposizione delle proprietà frammentate si applicano in tutti i comprensori di bonifica, anche se classificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad applicare le indicate disposizioni anche i Consorzi di miglioramento fondiario. In questo caso, però, lo Stato non potrà contribuire nelle spese occorrenti per la formazione e l'attuazione del piano di riordinamento, ivi compreso l'importo delle opere d'interesse comune, necessarie alla riunione dei fondi e alla migliore utilizzazione di essi, in misura superiore a quella normale, prevista per i sussidi, ai miglioramenti fondiari, dall'art. 43 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 184.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a partecipare alla « Unione per la copertura dei grandi rischi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a partecipare alla « Unione per la copertura dei grandi rischi », per assumere, in riassicurazione o in coassicurazione una quota di tali rischi, secondo la ripartizione che, attraverso la detta Unione, sarà attuata fra i mercati assicurativi dell'Europa continentale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 febbraio 1942-XX, n. 185.

Norme transitorie per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I diplomati capitani di lungo corso, i quali abbiano compiuto durante l'attuale guerra, o compiranno entro sei mesi dalla cessazione di essa, quattro anni di effettiva navigazione in servizio di coperta, potranno essere ammessi al conseguimento della patente di capitano di lungo corso anche se in parte o in tutto manchino dell'anno di navigazione fuori del Mediterraneo, di cui al quarto comma dell'art. 62 del vigente Codice per la marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1942-XX, n. 186.
Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, concernenti l'applicazione dell'imposta di registro;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, numero 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 643, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive disposizioni, concernente adeguamento dell'imposta di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;
Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, numero 1016, convertito con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1941-XIX, n. 1384;
Ritenuta la necessità di urgenti misure intese a disciplinare ai fini tributari i trasferimenti immobiliari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la determinazione del valore venale in comune commercio degli immobili oggetto di trasferimento, sia per atto tra vivi che per causa di morte, tanto a titolo oneroso che a titolo gratuito, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie, di successione e diritti catastali, nonchè dell'imposta speciale di registro di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, si deve aver riguardo principalmente, oltre che agli elementi di cui alle lettere *a*) e b) dell'art. 16 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, anche al valore corrente di mercato degli immobili stessi alla data del trasferimento.

Nulla peraltro è innovato ai criteri di valutazione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda i trasferimenti di beni immobili esenti dall'imposta sul plusvalore di cui al citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

Art. 2.

Nelle controversie per la determinazione del valore, agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, disciplinate dal R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, le Commissioni distrettuali hanno anche la facoltà di aumentare i valori attribuiti dall'Amministrazione ai beni, alla data del trasferimento. L'aumento determinato dalla Commissione deve essere notificato, a mezzo dell'Ufficio del registro, nei termini di cui all'art. 35 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, al contribuente, il quale entro trenta giorni dalla notificazione, può ricorrere alla Commissione stessa.

La facoltà conferita alle Commissioni distrettuali dal comma precedente spetta altresì alle Commissioni provinciali. In questo caso l'eventuale ricorso del contribuente deve essere rivolto in prima istanza alla Commissione distrettuale competente, salvo appello avverso la decisione della Commissione distrettuale alla stessa Commissione provinciale, che decide in via definitiva.

Art. 3.

In caso di controversie di valutazione relative all'applicazione dell'imposta speciale di registro di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni, le Commissioni amministrative distrettuali e provinciali devono determinare in ogni caso entrambi i valori, quello di riferimento e quello attuale di trasferimento, anche se uno solo di questi sia oggetto di contestazione, indipendentemente dai valori dichiarati dal contribuente o accertati d'ufficio ed hanno facoltà di aumentare la differenza di valore accertata dall'Amministrazione, passibile dell'imposta speciale suddetta.

In quest'ultimo caso la proposta di aumento del maggior valore imponibile deve essere notificata al contribuente nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, agli effetti del ricorso che a norma dell'articolo stesso compete al contribuente.

Art. 4.

Quando le controversie richiamate negli articoli precedenti si riferiscono a trasferimenti posti in essere per atto tra vivi, il contribuente è obbligato, in ogni caso, al pagamento dell'imposta normale di registro, dell'imposta speciale di registro di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, delle relative imposte ipotecarie e diritti accessori, che risultano dovuti in base ai valori determinati con la decisione della Commissione distrettuale, anche quando tale decisione sia gravata d'appello dal contribuente stesso o dall'Ufficio.

Il pagamento delle imposte e diritti di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione da parte dell'Ufficio della decisione della Commissione distrettuale. Nel caso di omesso pagamento entro il detto termine, il contribuente incorre nella sopratassa del 10 % del complessivo ammontare di imposte e diritti dovuti.

E' improponibile il ricorso del contribuente alla Commissione provinciale, in appello dalla decisione della Commissione distrettuale, se non è data la prova che entro il termine di cui al comma precedente è stato effettuato il pagamento delle imposte e diritti dovuti in base alla decisione emessa in prima istanza.

Agli effetti del presente articolo la ottenuta concessione di dilazione facoltativa non equivale al pagamento.

Resasi definitiva la decisione di secondo grado si farà luogo alla restituzione o alla riscossione delle imposte o diritti che saranno per risultare pagati in più o in meno.

Art. 5.

Ai fini del cumulo di cui al capoverso della lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1016, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1384, le parti contraenti hanno l'obbligo di dichiarare nell'atto di trasferimento se e quale altro trasferimento tra esse parti sia intervenuto, entro l'anno antecedente, di beni situati nel territorio dello stesso comune o di comuni limitrofi, con specificazione dell'Ufficio, della data e del numero di registrazione degli atti.

La omessa dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a 3000, a carico solidale delle parti contraenti e, per gli atti pubblici, anche del notaio o pubblico ufficiale rogante.

L'infedele dichiarazione è punita con l'ammendo da L. 1000 a L. 6000 a carico di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 6.

Chi chiede la registrazione di atti portanti trasmissione o divisione di beni immobili o di diritti immobiliari, oltre gli atti e le copie indicate nell'art. 75 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, deve consegnare all'Ufficio del registro una copia dell'atto in carta libera.

Nel caso di atti pubblici tale copia sarà certificata conforme dal notaio o pubblico ufficiale rogante. Per gli atti privati la certificazione di conformità sarà fatta dallo stesso ufficio che riceve l'atto.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano anche alle controversie di valutazione, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano state ancora emesse le decisioni di competenza delle Commissioni distrettuale e provinciale.

Le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano anche alle controversie di valutazione ivi richiamate, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata ancora notificata dagli uffici la decisione della Commissione distrettuale.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 64. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 gennaio 1942-XX.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per il divieto di fabbricazione e di vendita di alcuni articoli di vetro e di ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica e viste le sue successive modificazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso la Corporazione del vetro e della ceramica, il Comitato tecnico corporativo per il divieto di fabbricazione e di vendita di alcuni articoli di vetro e di ceramica e per la determinazione dei criteri di ripartizione delle quantità da produrre fra le ditte interessate.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. Giuseppe Attilio Fanelli, vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica, che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Cons, naz. Milziade Magnini.

Esso è composto dai seguenti membri:

Scotti Cons. naz. Luciano, Bergonzi dott. Piero, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

Valeri Cons. naz. Valerio, Montedoro dott. Giovanni, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Pilolli Lorenzo, Toso Ortensio, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica;

Alesi dott. Vincenzo, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Baratta dott. Enrico, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

Giannattasio dott. Michele, in rappresentanza della Direzione generale del commercio del Ministero delle corporazioni;

Pastorello dott. Leonida, in rappresentanza della Direzione generale dei consumi industriali del Ministero delle corporazioni;

Padellaro dott. Antonio, in rappresentanza del Segretariato generale delle corporazioni;

Peterlin rag. Benedetto, Ciccarese ten. col. Antonio, in rappresentanza della Direzione generale dell'industria del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal primo segretario dott. Francesco Caccamo e dal fascista Luciano Pollone.

Roma, addì 12 gennaio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1107)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 febbraio 1942-XX.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del materiale ceramico isolante dielettrico.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della corporazione del vetro e della ceramica e viste le sue successive modificazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso la Corporazione del vetro e della ceramica, il Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del materiale ceramico isolante dielettrico.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. Giuseppe Attilio Fanelli, vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica, che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Cons. naz. Milziade Magnini.

Esso è composto dai seguenti membri:

Giliberti ten. col. Donato, in rappresentanza del Ministero della guerra;

Salza cap. ing. Filippo, in rappresentanza del Ministero della marina;

Bocci cap. ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero della aeronautica;

Zanotelli dott. Guglielmo, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

Padellaro dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Scialoja ing. Gustavo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Motti prof. ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Faggioni ten. col. Mario, in rappresentanza del Sottogretariato per le fabbricazioni di guerra;

Bergonzi dott. Pietro, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

Sanesi dott. Tommaso, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e ceramica.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal primo segretario dott. Francesco Caccamo e dal fascista Luciano Pollone.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1106)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1140)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 marzo 1942-XX.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 10 dicembre 1941-XX, con il quale è stata disposta la revoca del gr. uff. Ernesto Restano dalla carica di vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. dott. Giulio Sambonet è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, in sostituzione del gr. uff. Ernesto Restano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Otis, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Otis, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Otis, con sede in Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. ingegnere Antonio Pestalozza.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1110)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della Soc. an. Amideria Italiana, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Amideria Italiana, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Soc. an. Amideria Italiana, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Ottorino Fabbri.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dei prezzi dei pesci conservati di produzione nazionale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi dei pesci conservati di produzione nazionale:

A) Per la fase di scambio da produttore a grossista, per merce resa franco stabilimento di produzione, tara per merce, in lire al quintale:

1) alici salate senza testa, in barili da chilogrammi 62 circa: L. 1.324;

2) alici salate senza testa, in latte da chilogrammi 12 circa: L. 1.361;

3) alacce salate intere, in barili da chilogrammi 62 circa: L. 711;

4) sarde salate intere, in barili da chilogrammi 62 circa: L. 940;

5) sarde salate intere, in latte da chilogrammi 12 circa: L. 970;

6) sardine all'olio, in scatole da chilogrammi 0,200 circa: L. 2.380;

7) sardine in salsa con pomodoro, in latte da chilogrammi 0,200 circa: L. 2.215;

8) tonno all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 2.439;

9) ventresca e tarantello all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 3.042;

10) buzzonaglie e briciole all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 1.639;
11) tonno in salsa con pomodoro, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 2.259;
12 ventresca e tarantello in salsa con pomodoro, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 2.817;
13) buzzonaglie e briciole in salsa con pomodoro, di produzione 1942, in latte: L. 1.459;
14) tonnetto all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 3.330;
15) tonnetto al naturale, di produzione 1942, in scatole da chilogrammi 0,500 circa: L. 2.198;
16) anguille ammarinate piccole (acquistate fresche a lire 12 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 2.648;
17) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 12,50 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 2.725;
18) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 13 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 2.809;
19) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 14 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 2.976;
20) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 14,50 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 3.059;
21) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 18 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 3.644;
22) acquadelle ammarinate, in barili da chilogrammi 20 circa: L. 1.565,
23) filetti di acciughe in salsa, in latte da chilogrammi 1 circa: L. 4.392;
24) filetti di acciughe in salsa, in scatole da chilogrammi 0,200 circa: L. 4.180;
25) pasta di acciughe, in tubetti di alluminio da chilogrammi 0,065 circa: L. 5.430.

B) Per la fase di scambio dal grossista a dettagliante per merce resa franco negozio dettagliante (per le forniture nello stesso Comune), o per merce resa franco stazione partenza, compreso il carico sul vagone (per le forniture fuori Comune), tara per merce, in lire al quintale:
1) alici salate senza testa, in barili da chilogrammi 62 circa: L. 1.450;
2) alici salate senza testa, in latte da chilogrammi 12 circa: L. 1.490;
3) alacce salate intere, in barili da chilogrammi 62 circa: L. 780;
4) sarde salate intere, in barili da chilogrammi 62 circa: L. 1.030;
5) sarde salate intere, in latte da chilogrammi 12 circa: L. 1.065;
6) sardine all'olio, in scatole da chilogrammi 0,200 circa: L. 2.525;
7) sardine in salsa con pomodoro, in scatole da chilogrammi 0,200 circa: L. 2.400;
8) tonno all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 2.665;
9) ventresca e tarantello all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 3.325;
10) buzzonaglie e briciole all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 1.795;
11) tonno in salsa con pomodoro, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 2.470;
12) ventresca e tarantello in salsa con pomodoro, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 3.080;
13) buzzonaglie e briciole, in salsa con pomodoro, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 1.595;
14) tonnetto all'olio, di produzione 1942, in latte da chilogrammi 5 circa: L. 3.605
15) tonnetto al naturale, di produzione 1942, in scatole da chilogrammi 0,500 circa: L. 2.380;
16) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 12 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 2.895;
17) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 12,50 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 2.980;
18) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 13 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 3.075;
19) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 14 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 3.255;
20) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 14,50 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 3.345;
21) anguille ammarinate (acquistate fresche a lire 18 il chilogrammo), in barili da chilogrammi 25 circa: L. 3.985;
22) acquadelle ammarinate, in barili da chilogrammi 20 circa: L. 1.715,
23) filetti di acciughe in salsa, in latte da chilogrammi 1 circa: L. 4.733;
24) filetti di acciughe in salsa, in scatole da chilogrammi 0,200 circa: L. 4.725;
25) pasta di acciughe in tubetti di alluminio da chilogrammi 0,065 circa: L. 5.846.

C) Per la fase di scambio da dettagliante a consumatore, compresa l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata, in lire:
1) alici salate senza testa, a peso netto, al chilogrammo: L. 24,50;
2) alacce salate intere, a peso netto, al chilogrammo: L. 13;
3) sarde salate intere, a peso netto, al chilogrammo: L. 17,50;
4) sardine all'olio, alla scatola da chilogrammi 0,200: L. 6;
5) sardine in salsa con pomodoro, alla scatola da chilogrammi 0,200: L. 5,50;
6) tonno all'olio, di produzione 1942, a peso netto, al chilogrammo: L. 38;
7) ventresca e tarantello all'olio, di produzione 1942, a peso netto, al chilogrammo: L. 47;
8) buzzonaglie e briciole all'olio, di produzione 1942, a peso netto, al chilogrammo: L. 26;
9) tonno in salsa con pomodoro, di produzione 1942, a peso netto, al chilogrammo: L. 35,50;
10) ventresca e tarantello in salsa con pomodoro, di produzione 1942, a peso netto, al chilogrammo: L. 44;
11) buzzonaglie e briciole in salsa con pomodoro, di produzione 1942, a peso netto, al chilogrammo: L. 23;
12) tonno all'olio, di produzione 1942, a peso netto, al chilogrammo: L. 51;
13) tonnetto al naturale, di produzione 1942, alla scatola da chilogrammi 0,500: L. 14;
14) anguille ammarinate piccole (acquistate fresche a lire 12 il chilogrammo), a peso netto, al chilogrammo: L. 33,50;
15) anguille ammarinate medie (acquistate fresche a lire 12,50 e lire 13 il chilogrammo), a peso netto al chilogrammo: L. 35,50;
16) anguille ammarinate grandi (acquistate fresche a lire 14, e lire 14,50 al chilogrammo), a peso netto, al chilogrammo: L. 38,50;
17) anguille ammarinate grandissime (acquistate fresche a lire 18 il chilogrammo), a peso netto, al chilogrammo: L. 46,50;
18) acquadelle ammarinate, a peso netto, al chilogrammo: L. 20;
19) filetti di acciughe in salsa, a peso netto, al chilogrammo: L. 68,50;
20) fileti di acciughe in salsa, alla scatola da chilogrammi 0,200: L. 10,50;
21) pasta di acciughe, al tubetto da chilogrammo 0,065: L. 4,50.

Il Ministero ha, inoltre, disposto che i pesci conservati di produzione nazionale, già in possesso dei dettaglianti alla data di pubblicazione del presente comunicato, dovranno essere venduti al consumo in base al prezzo fatturato dal produttore, maggiorato, nei successivi passaggi, come segue:
1) imposta sull'entrata per la fase di scambio da produttore a grossista: 2 %;
2) nolo ferroviario, nel caso che la merce sia stata fatturata dal produttore « franco stazione partenza »: quale risulta dai documenti ferroviari;
3) trasporto dalla stazione ferroviaria al magazzino del grossista, compreso lo scarico del vagone e l'immagazzinamento: qual'è determinato localmente;
4) margine del grossista, comprensivo dei cali e delle spese di distribuzione fino al negozio del dettagliante, per le forniture entro il comune, o delle spese fino alla stazione, compreso il carico sul vagone, per le forniture fuori comune: 5 % sul costo complessivo sino al numero 3 compreso;
5) imposta sull'entrata per la fase di scambio da grossista a dettagliante: 2 %;
6) nolo ferroviario, soltanto per le forniture fuori comune: quale risulta dai documenti ferroviari;
7) spese di trasporto da stazione arrivo al negozio del dettagliante compreso lo scarico, da calcolare soltanto nel caso di cui sopra: da determinare localmente;
8) imposta di consumo da considerare soltanto quando viene effettivamente applicata: da determinare localmente;

9) margine del dettagliante da calcolare nelle seguenti misure:

14 % per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

12 % per i comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;

10 % per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

10) imposta sull'entrata in abbonamento, da calcolare nella misura dell'1,50 %.

Nella vendita al consumo dei prodotti sciolti, si dovrà tener conto della resa media per le confezioni maggiormente commerciate in provincia, calcolando, inoltre, l'eventuale recupero dell'olio e dei recipienti.

E' dato tempo sino al 30 aprile 1942-XX per lo smaltimento delle scorte esistenti presso i dettaglianti.

Roma, addì 18 marzo 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1113)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario S. Martino Cicuta, in provincia di Caltanissetta

Con R. decreto 11 dicembre 1941-XX, registrato dalla Corte dei conti il 12 febbraio 1942-XX, al registro 3, foglio 349, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario S. Martino Cicuta, in agro di Caltanissetta.

(1100)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei prodotti chimici e farmaceutici

Allo scopo di stabilire in forma precisa il limite massimo dei prezzi che possono essere praticati per i prodotti chimici e farmaceutici, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 257 del 27 febbraio scorso ha approvato il listino che si riporta in appresso.

In detto listino i prodotti chimici sono contrassegnati con la lettera *C* e i prodotti farmaceutici con la lettera *F*.

I prezzi fissati nel listino si riferiscono alle vendite praticate dai produttori e, a meno che non sia a fianco del prodotto indicata una diversa condizione di vendita, si intendono per merce nuda franco stabilimento del produttore.

Prodotti chimici.

Per i prodotti chimici i produttori non potranno superare i prezzi indicati nel listino per le vendite di quantitativi uguali o superiori a quelli per ciascun prodotto specificati.

Per vendite a clienti abituali compratori del prodotto considerato, i prezzi del listino non potranno essere superati, anche quando, per mancanza di disponibilità, i singoli quantitativi venduti siano inferiori al minimo considerato, purchè il compratore sia in grado di dimostrare all'industriale di aver ritirato nell'anno 1939, anche da fornitori diversi, quantitativi del prodotto considerato almeno pari a dieci volte il quantitativo indicato come minimo di vendita del prodotto stesso.

Per vendite praticate dall'industriale per quantitativi inferiori ai minimi stabiliti, i prezzi del listino potranno essere maggiorati di una percentuale non superiore al 12 per cento.

Per le vendite praticate dai commercianti ai consumatori il prezzo di listino, considerato per le partite non inferiori ai minimi stabiliti, potrà essere maggiorato delle effettive spese di trasporto, dell'imposta sull'entrata e di una percentuale del 25 per cento riferita al prezzo di listino, quale compenso del servizio di distribuzione compresi i cali.

Prodotti farmaceutici.

Per i prodotti farmaceutici i prezzi contenuti nel listino si riferiscono alle vendite effettuate agli industriali consumatori e ai commercianti grossisti di prodotti farmaceutici. La qualifica di commerciante grossista è accertata d'accordo fra la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici e la Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti chimici.

Per le vendite dal produttore al dettagliante i prezzi di listino potranno essere aumentati del 20 per cento.

Per i prezzi di vendita dal grossista al dettagliante, ai prezzi di listino maggiorati del 20 per cento, saranno aggiunte soltanto le effettive spese di trasporto e l'imposta sull'entrata sostenute dal grossista.

Disposizioni eccezionali.

Per quanto riguarda le aziende industriali che fruivano nel 1940, per regolare contratto o per prassi costante, di condizioni di prezzo inferiori a quelle accertate per la maggioranza dei compratori nel luglio 1940, le Aziende produttrici saranno tenute a mantenere, in proporzione ai nuovi prezzi di listino, analoghe condizioni di favore.

LISTINO DEI PREZZI CON DECORRENZA DAL 1° MARZO 1942-XX

1. Acetanilide (F.), prezzo L. 35 per Kg.
2. Acetato butile (C.), prezzo L. 1345 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
3. Acetato di cellulosa (C.), prezzo L. 3375 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
4. Acetato di etile (C.), prezzo L. 900 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
5. Acetato di metile (C.), prezzo L. 840 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
6. Acetato di piombo cristalli (C.), prezzo L. 700 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50. Imballo compreso peso netto.
7. Acetilfenetidina (F.), prezzo L. 70 per Kg.
8. Acetone (C.), prezzo L. 1175 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
9. Acido acetico (C.), prezzo L. 900 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
10. Acido acetilsalicilico F. U. (F.), prezzo L. 47 per Kg.
11. Acido borico greggio (C.), prezzo L. 375 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
12. Acido borico 99 % base cristalli raffinato (C.), prezzo L. 540 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
13. Acido cloridrico commerciale (C.), prezzo L. 52 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.
14. Acido cloridrico densità 1,18 puro per analisi (C.), prezzo L. 300 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
15. Acido cromico (C.), prezzo L. 1312 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5. Imballo compreso peso netto.
16. Acido fenico (C.), prezzo L. 1345 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20.
17. Acido fenico ricrist. bianco F. U. (F.), prezzo L. 24 per Kg.
18. Acido fenilinchinolincarbonico F. U. (F.), prezzo L. 193 per Kg.
19. Acido feniletilbarbiturico F. U. (F.), prezzo L. 610 per Kg.
20. Acido formico 85 % (C.), prezzo L. 675 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
21. Acido fosforico 60° Bè (C.), prezzo L. 1045 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
22. Acido fosforico farm. 60° Bè (C.), prezzo L. 1095 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
23. Acido fosforico tec. ca. 58-60° Bè (C.), prezzo L. 312 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
24. Acido gallico medicinale (F.), prezzo L. 68 per Kg.
25. Acido nitrico diluito base 36° Bè (C.), prezzo L. 90 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
26. Acido nitrico conc. base 42° Bè (C.), prezzo L. 155 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
27. Acido nitrico puro per analisi (C.), prezzo L. 320 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
28. Acido ossalico (C.), prezzo L. 1250 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50. Imballo compreso peso netto.
29. Acido ossalico dep. cristalli (F.), prezzo L. 14 per Kg.
30. Acido pirogallico (C.), prezzo L. 120 per Kg.; quantità minima vendita ingrosso quintali 50
31. Acido salicilico dep. (C.), prezzo L. 1765 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20. Imballo compreso peso netto.
32. Acido salicilico F. U. (F.), prezzo L. 26,95 per Kg.

33. Acido solforico 50° Bè (C.), prezzo L. 23,15 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
34. Acido solforico 60° Bè (C.), prezzo L. 43,30 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
35. Acido solforico 66° Bè (C.), prezzo L. 55 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
36. Acido solforico 95/105 (C.), prezzo L. 64,60 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50. Prezzo base 100 %.
37. Acido solforico accumulatori 18/40 Bè (C.), prezzo L. 1,30 per grado; quantità minima vendita ingrosso quintali 30. Prezzo grado/quintale.
38. Acido solforico accumulatori 66° Bè (C.), prezzo L. 91.50 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.
39. Acido solforico puro per analisi 66° Bè (C.), prezzo L. 185 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
40. Acido solforoso 5° Bè (C.), prezzo L. 82,50 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.
41. Acido tannico all'etere extra (F.), prezzo L. 102,50 per Kg.
42. Acido tannico all'etere tipo A (F.), prezzo L. 56,50 per Kg.
43. Acido tartarico (C.), prezzo L. 1650 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
44. Acqua distillata (C.), prezzo L. 22 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
45. Acqua ossigenata tec. 100 volumi (C.), prezzo L. 860 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2. Variazioni d'uso per i tipi tec. 12, 120, 130 volumi e medic. F. U. 12, 110, 130 volumi.
46. Acqua ossigenata medic. F. U. 100 volumi (C.), prezzo L. 868 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2. Variaz. d'uso per i tipi tec. 12, 120, 130 volumi e medic. F. U. 12, 110, 130 volumi.
47. Albumina tannato (F.), prezzo L. 59,75 per Kg.
48. Alcole butilico (butanolo) (C.), prezzo L. 1265 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
49. Alcole metilico puro (C.), prezzo L. 460 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
50. Aldeide acetica (C.), prezzo L. 759 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
51. Aldeide benzoica (F.), prezzo L. 34 per Kg.
52. Aldeide butilica (C.), prezzo L. 2360 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
53. Allume cromo ammoniacale (C.), prezzo L. 273 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20.
54. Allume cromo posattico (C.), prezzo L. 284 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20.
55. Allume rocca (C.), prezzo L. 113 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
56. Allume rocca depurato (C.), prezzo L. 118 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
57. Ammoniaca anidra (C.), prezzo L. 752 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
58. Ammoniaca 22° Bè pura per analisi (C.), prezzo L. 300 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
59. Ammoniaca soluz. 24° Bè (C.), prezzo L. 81 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
60. Ammonio idrato puro 22° Bè F. U. (F.), prezzo L. 3,20 per Kg.
61. Ammonio solfato depurato (F.), prezzo L. 4,40 per Kg.
62. Ammonio solfocianuro c.le (C.), prezzo L. 2800 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
63. Anidride acetica (C.), prezzo L. 1165 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
64. Anidride arseniosa (C.), prezzo L. 550 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
65. Anidride carbonica (C.), prezzo L. 285 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
66. Anidride fosforica (C.), prezzo L. 2000 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
67. Anidride ftalica (C.), prezzo L. 2500 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
68. Anidride solforosa (C.), prezzo L. 412 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 15.
69. Arancio cromo (C.), prezzo L. 1325 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
70. Azzurro oltremare (C.), prezzo L. 935 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
71. Azzurro di Prussia (C.), prezzo L. 1790 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
72. Bario solfato per radioscopia (F.), prezzo L. 9 per Kg.
73. Bicarbonato di potassio cristalli (C.), prezzo L. 570 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2. Variaz. d'uso per il tipo di polvere.
74. Bicarbonato di soda (C.), prezzo L. 104 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50. Merce nuda franco stazione destino Italia settentrionale e centrale. Maggiorazioni d'uso per le altre destinazioni.
75. Bicromato potassico cristalli (C.), prezzo L. 944 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.
76. Bicromato sodico fuso (C.), prezzo L. 791 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
77. Bismuto carbonato F. U. (F.), prezzo L. 269 per Kg.
78. Bismuto salicilato basico F. U. 63 % (F.), prezzo L. 240 per Kg.
79. Bismuto sottonitrato pesante polvere F. U. (F.), prezzo L. 273 per Kg.
80. Bismuto tribromofenato (F.), prezzo L. 220 per Kg.
81. Bisolfito soda 32° Bè (C.), prezzo L. 37,90 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.
82. Bisolfito soda anidro 60/62 % SO2 (C.), prezzo L. 186 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
83. Bisolfito soda anidro 63/65 % SO2 (C.), prezzo L. 196 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25.
84. Bisolfito sodio secco « foto » (C.), prezzo L. 204 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
85. Borace raffinato base cristallo (C.), prezzo L. 290 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
86. Bromo (C.), prezzo L. 2430 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
87. Bromoformio F. U. (F.), prezzo L. 97 per Kg.
88. Cadmio solfato F. U. (F.), prezzo L. 75 per Kg.
89. Calcio canfosulfonato (F.), prezzo L. 247 per Kg.
90. Calcio cloruro secco granulare puro (F.), prezzo L. 5,60 per Kg.
91. Calcio formiato (F.), prezzo L. 21,50 per Kg.
92. Calcio fosfato bibasico F. U. (F.), prezzo L. 12 per Kg.
93. Calcio glicerofosfato F. U. (F.), prezzo L. 78,50 per Kg.
94. Calcio gluconato per iniezioni (F.), prezzo L. 118 per Kg.
95. Calcio ossido F. U. (F.), prezzo L. 4,50 per Kg.
97. Carbonato ammonico polv. (C.), prezzo L. 262 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20. Imballo compreso peso netto.
98. Carbonato di bario (C.), prezzo L. 224 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
99. Carbonato di calcio bianco 99 % per enologia (C.), prezzo L. 103 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
100. Carbonato di calcio natur. polvere impalpabile (C.), prezzo L. 35 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
101. Carbonato di calcio precip. leggero (C.), prezzo L. 200 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
102. Carbonato di calcio precip. legg. per dentifrici-cartiere (C.), prezzo L. 220 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
103. Carbonato di calcio precip. legg. macin. finissima (C.), prezzo L. 225 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
104. Carbonato di calcio precip. legg. farmac. (C.), prezzo L. 230 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
105. Carbonato di calcio pesante polvere precip. (C.), prezzo L. 340 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
106. Carbonato di calcio e magnesio (C.), prezzo L. 195 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
107. Carbonato di magnesio legg. polv. precip. (ca. 120 gr. lt.) (C.), prezzo L. 400 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5. Aum. d'uso per il tipo legg. polv. (ca. 60 gr. lt.).
108. Carbonato di magnesio precip. pesante polv. (C.), prezzo L. 428 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
109. Carbonato di potassio 98/100 % (C.), prezzo L. 447 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Variaz. d'uso per i tipi 80/82 %, 90/92 %, 96/98 %.
110. Carbonato di potassio 99/100 % polv. (C.), prezzo L. 477 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
111. Carbonato di potassio 99/100 % F. U. (C.), prezzo L. 502 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
112. Carbonato di potassio 99/100 % granulare (C.), prezzo L. 577 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.

113. Carbonato soda (soda solvay) (C.), prezzo L. 64 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Sacchi a a rendere - franco stazione destino Italia settentrionale e Toscana. Maggiorazioni d'uso per le altre destinazioni.
114. Carbonato di stronzio precip. (C.), prezzo L. 750 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.
115. Chinina bicloridr. crist. (F.), prezzo L. 1098 per Kg.
116. Chinina bisolfato F. U. (F.), prezzo L. 926 per Kg.
117. Chinina cloridrato F. U. (F.), prezzo L. 1180 per Kg.
118. Chinina salicilato F. U. (F.), prezzo L. 1052 per Kg.
119. Chinina valerianato F. U. (F.), prezzo L. 1323 per Kg.
120. Cianuro sodio 96/98 % (C.), prezzo L. 1462 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
121. Cicloesanolo (esalina) (C.), prezzo L. 2525 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
122. Cloralio idrato crist. F. U. (F.), prezzo L. 99 per Kg.
123. Clorato di potassa (C.), prezzo L. 459 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
124. Clorato di soda (C.), prezzo L. 380 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
125. Cloridrina solforica (C.), prezzo L. 477 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
126. Cloro liquido (C.), prezzo L. 220 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50. Franco stazione destino per quantitativi minimi di 50 quintali netto. Fermi gli sconti e condizioni d'uso.
127. Cloroformio F. U. (C.), prezzo L. 3000 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
128. Cloruro alluminio anidro (C.), prezzo L. 930 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 40.
129. Cloruro ammonico (C.), prezzo L. 356,50 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25.
130. Cloruro di Bario cristalli (C.), prezzo L. 219 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
131. Cloruro di calce 100/105 gradi (C.), prezzo L. 103,30 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Merce nuda franco destino.
132. Cloruro di calcio fuso massa (C.), prezzo L. 151 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
133. Cloruro di magnesio fuso massa (C.), prezzo L. 146,50 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
134. Cloruro di potassio cristalli 99/100 % (C.), prezzo L. 362 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
135. Cloruro zinco ammonico (C.), prezzo L. 350 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
136. Cloruro zinco secco 98/100 % (C.), prezzo L. 383 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
137. Cremortartaro 99 % (C.), prezzo L. 1300 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
138. Cremortartaro solubile polvere (F.), prezzo L. 24 per Kg.
139. Criolite artificiale (C.), prezzo L. 424 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
140. Cromato potassico cristalli (C.), prezzo L. 1194 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
141. Cromato di soda (C.), prezzo L. 1098 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
142. Decolorante (carbone vegetale attivo) (C.), prezzo L. 810 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
143. Diacetiltannino F. U. (F.), prezzo L. 110,16 per Kg.
144. Diacetone alcole trirettificato (C.), prezzo L. 2110 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
145. Dibutilftalato (C.), prezzo L. 2470 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
146. Dicloroetilene (Dielina) (C.), prezzo L. 1055 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
147. Esacloretano (C.), prezzo L. 1504 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
148. Esametilente ramina F. U. (F.), prezzo L. 27,50 per Kg.
149. Esametilentetramina metilencitrato F. U. (F.), prezzo L. 50 per Kg.
150. Esametilentetramina tec. (C.), prezzo L. 2035 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
151. Estratto belladonna foglie acquoso 0,80 % alcaloidi (F.), prezzo L. 87 per Kg.
152. Estratto felce maschio rizoma etereo F. U. (F.), prezzo L. 66 per Kg.
153. Estratto genziana radice acquoso F. U. (F.), prezzo L. 48,50 per Kg.
154. Estratto fluido belladonna foglie titolato (gr. 0,25 alcaloide in 100 cc.) (F.), prezzo L. 70 per Kg.
155. Estratto fluido camomilla fiori F. U. (F.), prezzo L. 78,80 per Kg.
156. Estratto fluido genziana radice (F.), prezzo L. 55 per Kg.
157. Estratto fluido giusquiamo foglie titolato (gr. 0,075 alcaloidi in 100 cc.) (F.), prezzo L. 82 per Kg.
158. Estratto fluido liquirizia radice (F.), prezzo L. 52,70 per Kg.
159. Estratto fluido valeriana radice (F.), prezzo L. 85,40 per Kg.
160. Etere solforico per anestesia F. U. (F.), prezzo L. 48 per Kg.
161. Fenil dimetil dimetilamisopirazolone F. U. (F.), prezzo L. 317 per Kg.
162. Fenil dimetilisopirazolone F. U. (F.), prezzo L. 215 per Kg.
163. Fenile salicilato F. U. (F.), prezzo L. 77 per Kg.
164. Ferro carbonato officinale (F.), prezzo L. 12 per Kg.
165. Ferrocianuro di potassio (prussiato potassico) (C.), prezzo L. 1385 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
166. Ferrocianuro di sodio (prussiato sodio) (C.), prezzo L. 1235 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
167. Ferro citrato ammoniacale rosso bruno scagliette F. U. (F.), prezzo L. 29 per Kg.
168. Ferro glicerofosfato verde pagliette (F.), prezzo L. 62 per Kg.
169. Ferro ossalato ferroso polv. cristallina (F.), prezzo L. 15 per Kg.
170. Ferro solfato ferroso dep. cristalli (F.), prezzo L. 2,50 per Kg.
171. Ferro solfato precip. all'alcole polv. crist. F. U. (F.), prezzo L. 4,70 per Kg.
172. Ferro tartrato e potassio squamette F. U. (F.), prezzo L. 27 per Kg.
173. Ferruggine rosso 40/42° Bè (C.), prezzo L. 86,40 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
174. Ferruggine rosso 50/52° Bè (C.), prezzo L. 98 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
175. Fluosilicato magnesio (C.), prezzo L. 812 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
176. Fluosilicato di sodio (C.), prezzo L. 182,50 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
177. Fluosilicato di zinco (C.), prezzo L. 925 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
178. Formaldeide 40 % volumi (C.), prezzo L. 424 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
179. Formiato di alluminio cristalli (C.), prezzo L. 1480 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
180. Formiato soda commerciale (C.), prezzo L. 603 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
181. Fosfato bicalcico precip. polv. (C.), prezzo L. 595 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
182. Fosfato bisodico dodecaidrato (C.), prezzo L. 170 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25. Prezzi in relazione per i prodotti con minore acqua di cristallizzazione.
183. Fosfato tricalcico precip. polv. (C.), prezzo L. 744 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
184. Fosfato trisodico dodecaidrato (C.), prezzo L. 195 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25. Prezzi in relazione per i prodotti con minore acqua di cristallizzazione.
185. Fosforo bianco (C.), prezzo L. 2600 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
186. Fosforo rosso (C.), prezzo L. 35,50 per Kg.; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
187. Fosfuro calcio (C.), prezzo L. 25 per Kg.; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
188. Giallo cromo (C.), prezzo L. 1410 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
189. Giallo zinco (C.), prezzo L. 1158 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
190. Glicole etilenico (C.), prezzo L. 2250 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
191. Guajacolo liquido (F.), prezzo L. 112 per Kg.
192. Guajacolo sintet. crist. F. U. (F.), prezzo L. 125 per Kg.
193. Idrato allumina A. 760 inchiostro stampa (C.), prezzo L. 590 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20. Imballo compreso peso netto.
194. Idrato allumina 63/65 % Al2O3 (C.), prezzo L. 270 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
195. Idrato di bario (C.), prezzo L. 453 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.

196. Idrochinone (C.), prezzo L. 6325 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 0,25.
197. Idrosolfito di sodio anidro (C.), prezzo L. 1388 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
198. Idrosolfito di sodio anidro smacchiante (C.), prezzo L. 1770 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
199. Idrosolfito di sodio anidro stabilizzato (C.), prezzo L. 1405 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
200. Jodio greggio (Jodina comm. 99 %) (F.), prezzo L. 235 per Kg.
201. Jodio bisublimato F. U. (F.), prezzo L. 308,30 per Kg. (per Kg. 50); L. 324,30 per Kg. (per Kg. 12,500); L. 333,30 per Kg. (per Kg. 5); L. 339,30 per Kg. (per Kg. 1).
202. Jodoformio F. U. polv. impalp. (F.), prezzo L. 339,25 per Kg. (per Kg. 50); L. 357,25 per Kg. (per Kg. 12,500); L. 366,25 per Kg. (per Kg. 5); L. 373,25 per Kg. (per Kg. 1).
203. Ipoclorito di sodio 12/13 volumi (C.), prezzo L. 64,65 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50. Prezzo franco stazione destino per quantitativi minimi di 50 quintali netto.
204. Iposolfito di sodio anidro polv. (C.), prezzo L. 390 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
205. Iposolfito sodio anidro polv. spec. scorrevole (C.), prezzo L. 400 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
206. Iposolfito sodio cristalli misti (C.), prezzo L. 134 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
207. Iposolfito di sodio foto crist. (C.), prezzo L. 139 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
208. Iposolfito di sodio foto granetta e/o cristalli grossi (C.), prezzo L. 154 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
209. Iposolfito di sodio foto perline (C.), prezzo L. 146 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
210. Laudano Sydenham F. U. (F.), prezzo L. 75 per Kg.
211. Lecitina gialla per iniez. ipoderm. (F.), prezzo L. 1012 per Kg.
212. Leucofissante aminosolfonico (C.), prezzo L. 5800 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
213. Leucofissante benzilammonico (C.), prezzo L. 5250 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
214. Liquirizia radice decorticata polvere I (F.), prezzo L. 19 per Kg.
215. Litopone 30 % ZnS (C.), prezzo L. 410 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Variazioni d'uso per quantitativi inferiori a 100 quintali.
216. Magnesia calcinata anidra legg. farmac. (C.), prezzo L. 1025 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
217. Magnesia calcinata anidra pesante farmac. (C.), prezzo L. 1075 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
218. Magnesia calcinata idrata pesante (F.), prezzo L. 8 per Kg.
219. Magnesio carbonato pesante polvere (F.), prezzo L. 5 per Kg.
220. Magnesio ossido anidro legg. (C.), prezzo L. 1000 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
221. Magnesio ossido anidro tec. legg. (C.), prezzo L. 580 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
222. Magnesio ossido anidro tec. pesante (C.), prezzo L. 260 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
223. Magnesite calcinata macinata (magnesio ossido greggio) (C.), prezzo L. 205 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
224. Mercurio cloruro mercuroso (calomelano) F. U. (F.), prezzo L. 115 per Kg.
225. Mercurio ossicianuro cristalli (F.), prezzo L. 270 per Kg.
226. Mercurio ossido giallo F. U. (F.), prezzo L. 120 per Kg.
227. Mercurio precip. bianco (F.), prezzo L. 140 per Kg.
228. Metabisolfito di potassio cristalli, pisello, riso, polv. cristallina (C.), prezzo L. 580 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Variaz. d'uso per i tipi discoldi da gr. 5, da gr. 10 e polv. finissima.
229. Metile salicilato (F.), prezzo L. 24 per Kg.
230. Metasilicato sodio cristalli (C.), prezzo L. 160 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
231. Metilcicloesanolo (metilesalina) (C.), prezzo L. 1813 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
232. Monocloruro di zolfo (C.), prezzo L. 365 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
233. Mononitrobenzolo birettif. (C.), prezzo L. 950 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
234. Mononitrobenzolo tecnico (C.), prezzo L. 850 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
235. Mononitronaftalina dep. chiara (C.), prezzo L. 1580 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
236. Nitrato ammonico uso industriale (C.), prezzo L. 198 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
237. Nitrato bario (C.), prezzo L. 478 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
238. Nitrato di potassio doppio raff. 99 % (C.), prezzo L. 312 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25.
239. Nitrato sodio uso industriale (C.), prezzo L. 110 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
240. Nitrato di stronzio (C.), prezzo L. 1289 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 30.
241. Nitrito sodico (C.), prezzo L. 359 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25. Imballo compreso peso netto.
242. Nitrocellulosa (C.), prezzo L. 2310 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
243. Nitrocellulosa scaglie (C.), prezzo L. 2770 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
244. Oleum 60/65 SO3 (C.), prezzo L. 85 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
245. Olio di anilina (C.), prezzo L. 1000 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20.
246. Olio giusquiamo per infusione F. U. (F.), prezzo L. 20,50 per Kg.
247. Olio trementina etereo officinale F. U. (F.), prezzo L. 20 per Kg.
248. Ossicloruro di fosforo (C.), prezzo L. 1350 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
249. Ossido alluminio anidro (C.), prezzo L. 390 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
250. Ossido cromo verde (C.), prezzo L. 2080 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20.
251. Ossido di etilene (C.), prezzo L. 3465 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
252. Ossido ferro ex lavor. anil. (C.), prezzo L. 18 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
253. Ossido ferro nero t. q. (C.), prezzo L. 133 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
254. Ossido ferro ottica fine (C.), prezzo L. 5050 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
255. Ossido ferro rosso 2 T. (C.), prezzo L. 238 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10. Imballo compreso peso netto.
256. Ossido titanio sigillo platino (C.), prezzo L. 1098 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Imballo compreso peso netto.
257. Ossido di zinco tec. 93/95 % (C.), prezzo L. 305 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
258. Ossido di zinco tec. 93/95 % esente solfuri (C.), prezzo L. 320 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
259. Paradiclorobenzolo (C.), prezzo L. 1146 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
260. Pastiglie gommose eucaliptolo e mentolo (F.), prezzo L. 23,50 per Kg.
261. Pentacloruro di fosforo (C.), prezzo L. 1950 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
262. Pepsina scaglie oro (F.), prezzo L. 55 per Kg.
263. Perborato di sodio (10 % ossigeno attivo) (C.), prezzo L. 1080 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
264. Perclorato di potassio (C.), prezzo L. 652 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
265. Percloroetilene (C.), prezzo L. 888 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
266. Percloruro di ferro cristalli (C.), prezzo L. 270 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
267. Permanganato di potassio (C.), prezzo L. 1913 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
268. Perossido di benzoile (26 % ca. umidità) (C.), prezzo L. 7500 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
269. Perossido di magnesio (25 % Mg O2) (C.), prezzo L. 3770 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
270. Perossido di sodio (C.), prezzo L. 1450 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.

271. Perossido di stronzio (ca. 8,50 % ossigeno attivo) (C.), prezzo L. 7390 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 11.
272. Perossido di zinco (33 % Zn O2) (C.), prezzo L. 3800 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
273. Persolfato di ammonio (6,80 % ossigeno attivo) (C.), prezzo L. 755 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
274. Persolfato di potassio (5,80 % ossigeno attivo) (C.), prezzo L. 712 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
275. Piombo acetato basico liq. F. U. (F.), prezzo L. 6 per Kg.
276. Pirofosfato acido di sodio (C.), prezzo L. 835 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
277. Pirofosfato neutro di sodio anidro granulare (C.), prezzo L. 700 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
278. Pirofosfato neutro di sodio anidro polvere (C.), prezzo L. 685 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
279. Polimetafosfato di sodio (C.), prezzo L. 1390 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
280. Potassa caustica elettrolitica 48/50 Bè (C.), prezzo L. 236 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
281. Potassa caustica elettrolitica soluz. 35/36 Be (C.), prezzo L. 195 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
282. Potassa caustica fusa 90/92 % (C.), prezzo L. 525 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
283. Potassio glicerofosfato liq. 50 % (F.), prezzo L. 28 per Kg.
284. Potassio idrato all'alcole F. U. cilindri (F.), prezzo L. 20 per Kg.
285. Potassio joduro crist. F. U. (F.), prezzo L. 267,70 per Kg. (per Kg. 50); L. 281,70 per Kg. (per Kg. 12,500); L. 286,70 per Kg. (per Kg. 5); L. 292,70 per Kg. (per Kg. 1).
286. Potassio solfoguaiacolato F. U. (F.), prezzo L. 112 per Kg.
287. Resorcina tecnica (C.), prezzo L. 7145 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
288. Rosso cromo (C.), prezzo L. 1325 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
289. Silicato potassio 33/35 Bè (C.), prezzo L. 188 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25.
290. Silicato di sodio 38/40 Bè (C.), prezzo L. 50 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
291. Silicato di sodio 140 TW (C.), prezzo L. 134 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25.
292. Silicato di sodio vetroso (C.), prezzo L. 87 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
293. Soda caustica fusa 98 % (C.), prezzo L. 160 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Base fusti da Kg. 400 - Maggiorazioni proporzionali per gli altri tipi di imballo e di prodotto - Franco stazione destino Italia Continentale.
294. Soda caustica liq. 35/36 Bè (30 % di Na OH) (C.), prezzo L. 54 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Per diverse percentuali di Na OH variazioni in base a L. 1,80 per unità di Na OH; franco destino.
295. Sodio benzoato granulare F. U. (F.), prezzo L. 30,50 per Kg.
296. Sodio cacodilato F. U. (F.), prezzo L. 248 per Kg.
297. Sodio canfosulfonato (F.), prezzo L. 254 per Kg.
298. Sodio citrato crist. F. U. (F.), prezzo L. 20 per Kg.
299. Sodio cloruro F. U. (F.), prezzo L. 16,50 per Kg.
300. Sodio formiato secco F. U. (F.), prezzo L. 18 per Kg.
301. Sodio fosfato bisodico F. U. cristalli (F.), prezzo L. 4,25 per Kg.
302. Sodio glicerofosfato F. U. (F.), prezzo L. 37 per Kg.
303. Sodio glicerofosfato soluz. 50 % sale anidro (F.), prezzo L. 18,50 per Kg.
304. Sodio idrato all'alcole F. U. cilindri (F.), prezzo L. 20 per Kg.
305. Sodio joduro (secco) F. U. (F.), prezzo L. 278,90 per Kg. (per Kg. 50); L. 293,90 per Kg. (per Kg. 12,500); L. 299,90 per Kg. (per Kg. 5); L. 305,90 per Kg. (per Kg. 1).
306. Sodio monometilarsinato F. U. (F.), prezzo L. 100 per Kg.
307. Sodio salicilato F. U. (F.), prezzo L. 32,70 per Kg.
308. Sodio solfuro puro (F.), prezzo L. 5,50 per Kg.
309. Sodio metallico (C.), prezzo L. 2551 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
310. Solfato di allumina (C), prezzo L. 101 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
311. Solfato di bario in pasta 70 % lucido (C.), prezzo L. 179 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Aumento d'uso per il tipo opaco.
312. Solfato bario precip. polvere (C.), prezzo L. 274 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
313. Solfato basico di cromo (C.), prezzo L. 449 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25. Imballo compreso peso netto.
314. Solfato doppio di ferro e ammonio (Sale di Moor) (C.), prezzo L. 203,70 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
315. Solfato di ferro (C.), prezzo L. 60 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25.
316. Solfato di magnesio aghiforme (C.), prezzo L. 110 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
317. Solfato di magnesio anidro polvere (C.), prezzo L. 290 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
318. Solfato di magnesio anidro polv. farmc. (C), prezzo L. 300 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
319. Solfato di magnesio (C.), prezzo L. 90 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
320. Solfato di magnesio cristalli minutissimi farmac. (C.), prezzo L. 126 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20.
321. Solfato di magnesio cristalli minutissimi e/o santoniforme (C.), prezzo L. 120 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20.
322. Solfato di magnesio secco polvere (C.), prezzo L. 210 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
323. Solfato di monometilparamidofenolo (C.), prezzo L. 11.220 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 0,25. Maggiorazione di L. 2000 al quintale per il tipo speciale cristall. grosso.
324. Solfato di potassio puro 99/100 % (C.), prezzo L. 368 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
325. Solfato di potassio tec. 98/99 % (C.), prezzo L. 168 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
326. Solfato sodio anidro 99 % (C.), prezzo L. 87,50 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50.
327. Solfato sodio anidro commerciale (C.), prezzo L. 47 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
328. Solfato sodio (C.), prezzo L. 40 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Aumento d'uso per il tipo microcristall. (salglauber aghif.).
329. Solfato di zinco comm. (C.), prezzo L. 145 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
330. Solfato di zinco farmac. (C.), prezzo L. 244 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
331. Solfato di zinco polv. farmac. (C.), prezzo L. 515 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
332. Solfito di ammonio liq. 24° Bè (C.), prezzo L. 690 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
333. Solfito di calcio precip. 40/41 % SO2 (C.), prezzo L. 140 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
334. Solfito di potassio neutro soluz. 45 Bè (C.), prezzo L. 336 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
335. Solfito di sodio anidro polvere foto (46/47 % SO2) (C.), prezzo L. 300 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
336. Solfito sodio anidro polv. foto (48/49 % SO2) (C.), prezzo L. 320 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
337. Solfito sodio anidro (C.), prezzo L. 270 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
338. Solfito sodio (C.), prezzo L. 136 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
339. Solfito sodio foto (C.), prezzo L. 147 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
340. Solfito di sodio granetta foto (C.), prezzo L. 157 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
341. Solfo magistero o precip. F. U. (F.), prezzo L. 9 per Kg.
342. Solfossilato formaldeide di sodio (C.), prezzo L. 1420 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
343. Solfossilato formaldeide di sodio e leucofissanti aminosolfonici (C.), prezzo L. 1850 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
344. Solfossilato formaldeide di sodio spec. per lana e seta (C.), prezzo L. 1530 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
345. Solfossilato formaldeide di zinco (C.), prezzo L. 2050 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.

846. Solfuro ammonico 25 % (C.), prezzo L. 164 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 25.
847. Solfuro di bario greggio (C.), prezzo L. 104 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
849. Solfuro di ferro (C.), prezzo L. 152 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
850. Solfuro sodio 30/32 % (C.), prezzo L. 119 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100.
851. Solfuro di sodio fuso 60/62 % (C.), prezzo L. 220 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 100. Imballo compreso peso netto.
852. Stearato di alluminio (C.), prezzo L. 1670 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
853. Stearato di bario (C.), prezzo L. 1650 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
854. Stearato di calcio (C.), prezzo L. 1705 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
855. Stearato di magnesio (C.), prezzo L. 1675 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
856. Stearato di sodio (C.), prezzo L. 1665 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
857. Stearato di trietanolamina (C.), prezzo L. 2260 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali uno.
858. Stearato di zinco (C.), prezzo L. 1670 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
859. Tartaro emetico e/o polv. (43/44 % Sb 203) (C.), prezzo L. 1280 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5.
860. Tartrato di butile (C.), prezzo L. 2750 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
861. Tartrato neutro di potassio (C.), prezzo L. 1320 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2. Aumento d'uso per il tipo F. U.
862. Tartrato di potassio e sodio (C.), prezzo L. 1015 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 5. Aumento d'uso per il tipo F. U.
863. Tetracloretano (C.), prezzo L. 619 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
864. Tetracloruro di carbonio rett. (C.), prezzo L. 664 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
865. Tiourea (C.), prezzo L. 2428 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
866. Tricloroetilene (trielina solvente) (C.), prezzo L. 450 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 20. Aumento L. 50 per tipo rettificato.
867. Tricloruro di fosforo (C.), prezzo L. 1000 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 2.
868. Trietanolamina (C.), prezzo L. 3495 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
869. Unguento mercuriale F. U. 30 % (F.), prezzo L. 75 per Kg.
870. Urea tecnica (C.), prezzo L. 775 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 50. Imballo compreso peso netto.
871. Verde zinco (C.), prezzo L. 1326 per Q.le; quantità minima vendita ingrosso quintali 10.
872. Zinco solfofenato F. U. (F.), prezzo L. 25 per Kg.

(1115)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Esclusione dal divieto di fabbricazione e vendita di alcuni articoli di vetro e ceramica

Con circolare P. 266 del 13 marzo corrente, diretta ai Consigli provinciali delle corporazioni, il Ministero delle corporazioni notifica l'esclusione dal divieto di fabbricazione e vendita dei seguenti articoli di vetro e di ceramica:

a) tubi in vetro e cristallo e bacchette destinati alla produzione di lampade elettriche e valvole termoioniche;

b) bulbi per recipienti isolanti;

c) tubi occorrenti alla fabbricazione di fiale per iniezioni;

d) porcellane a doppio spessore per uso ospedaliero, purchè recanti impresso sotto vernice il nome dell'ospedale committente;

e) materiale refrattario destinato ad usi industriali;

f) articoli destinati alle Amministrazioni statali, purchè ne risulti documentata la rispettiva ordinazione sia per commessa diretta che per subcommessa, e la destinazione.

(1119)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei leganti idraulici

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 258 del 28 febbraio scorso ha stabilito come appresso i prezzi del cemento e dell'agglomerato cementizio, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 20 febbraio u. s. in poi:

Cementi normali.

Prezzi di vendita dal produttore.

I prezzi di vendita dal produttore per merce nuda franco fabbrica sono unificati nelle seguenti quotazioni:

cemento tipo 680: L. 26 al q.le,
cemento tipo 500: L. 21,50 al q.le;
agglomerante cementizio 350: L. 18 al q.le.

Costo della merce a destino.

Per assicurare un uniforme costo del cemento in tutti i luoghi di consumo, questo Ministero consente ai produttori di addebbitare in fattura L. 9 al q.le per merce spedita in qualsiasi località del Regno franco stazione (richiesta dal consumatore) delle ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, oppure consegnata alla banchina del porto di arrivo.

Le effettive spese di trasporto restano a carico di un'apposita Cassa di conguaglio che sarà alimentata dai produttori di cemento con il versamento della maggiorazione di L. 9, di cui sopra.

Pertanto il prezzo del cemento alle stazioni di arrivo o alle banchine di scarico, anche per i quantitativi inferiori al vagone completo, non dovrà essere superiore in tutto il Regno a:

L. 35 al q.le per il cemento tipo 680;
L. 30,50 al q.le per il cemento tipo 500;
L. 27 al q.le per l'agglomerante cementizio 350.

Vendite dirette dalla fabbrica.

Per i ritiri diretti dalla fabbrica con mezzi di trasporto del compratore, le vendite sono gravate soltanto di L. 5 al q.le a beneficio della Cassa di conguaglio e pertanto saranno applicati i seguenti prezzi:

L. 31 al q.le per il cemento tipo 680;
L. 26,50 al q.le per il cemento tipo 500;
L. 23 al q.le per l'agglomerante cementizio 350.

Prezzi di minuta vendita dai magazzini dei rivenditori.

I prezzi di vendita dai magazzini dei rivenditori per tutti i Comuni del Regno vengono determinati come appresso:

L. 42 al q.le per il cemento tipo 680;
L. 37,50 al q.le per il cemento tipo 500;
L. 34 al q.le per l'agglomerante cementizio 350.

I Consigli provinciali delle corporazioni potranno ammettere che, per le vendite da magazzino da effettuarsi in località distanti dalla stazione ferroviaria più di 5 km., il rivenditore si rivalga delle spese eccedenti quelle che esso sopporterebbe per la vendita nelle località servite da stazione entro i 5 km.

Imballaggi.

A tutti i prezzi come sopra specificati devesi aggiungere il costo dell'imballaggio a seconda del tipo impiegato:

a) Per il sacco juta viene fissato un deposito a garanzia della restituzione del sacco in ragione di L. 10 a sacco; inoltre è fissato un compenso al produttore per il noleggio del sacco nella misura di L. 0,80 a sacco.

b) Per il sacco carta normale a tre fogli è fissato un compenso di L. 1,45 per sacco da 50 kg.

Leganti speciali.

I prezzi di vendita dal produttore per i leganti speciali non potranno superare i limiti come appresso specificati per merce nuda consegnata nelle rispettive fabbriche di produzione:

agglomerante bianco Alzano: L. 23 al q.le;
cemento bianco Vittoria: L. 40 al q.le;
cemento bianco Carso: L. 51 al q.le;
cemento bianco Duralbo: L. 60 al q.le;
cemento bianco Alluminoso: L. 68 al q.le;
agglomerante a rapida presa: L. 23 al q.le.

L'imballaggio in sacco carta di 4 fogli sarà fatturato in ragione di L. 2,30 a sacco da kg. 50.

Per le spedizioni di questi prodotti non si applica alcuna maggiorazione a favore della Cassa di conguaglio, restando stabilito che le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumo da magazzino, i Consigli provinciali delle corporazioni potranno consentire, per i leganti speciali, oltre il rimborso delle spese effettive di trasporto, una maggiorazione per il servizio di distribuzione non superiore a L. 10 al q.le.

(1116)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Pandolfo di Andrea è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca Augusto Fabrizi, società in accomandita per azioni, con sede in Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del Regio decreto-legge sopra citato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1141)

Nomina di un sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto l'art. 19 dello statuto in vigore presso la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 1° maggio 1940-XVIII;

Dispone:

Il prof. dott. Angelo Aldrighetti è nominato sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo e resterà in carica fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1942 della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1142)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di computista traduttore (gruppo C, grado 9°) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941-XIX, con il quale fu bandito un concorso per titoli ed esami ad un posto di computista traduttore nel ruolo di gruppo *C* (grado 9°) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con l'art. 11 del suddetto decreto Ministeriale 5 aprile 1941-XIX, relativo al bando di concorso e riconosciuta la regolarità nel procedimento del concorso medesimo;

Decreta:

Peraforada Antonio, riuscito unico idoneo con punti 17,014 al concorso per titoli ed esami ad un posto di computista traduttore nel ruolo di gruppo *C* (grado 9°) dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 5 aprile 1941-XIX, viene dichiarato vincitore del concorso medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1123)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.